

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) BANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELISABETTA BANI

Seduta del 23/02/2026

FATTO

La parte ricorrente afferma in sintesi quanto segue:

- che, in data 24/03/2025, disponeva un bonifico dell'importo di € 96.990,00 a favore della Società P*;
- che il 28/03/2025 riceveva dall'intermediario A una formale segnalazione in merito all'IBAN su cui aveva bonificato tale somma;
- di aver presentato querela e di aver contattato, tramite la propria banca, l'intermediario B per lo storno del bonifico;
- di aver integrato la querela, come richiesto dall'intermediario B, con l'espressa richiesta di sequestro del conto corrente;
- che la società creditrice la poneva formalmente in mora in merito al pagamento delle somme dovute;
- che, in data 02/07/2025, il Tribunale emetteva provvedimento di convalida di sequestro urgente della somma accreditata sul conto corrente n. *176, intestato alla persona indagata;
- che, in data 08/08/2025, la Procura ha dissequestrato la somma, affidandola a Equitalia Giustizia S.p.a., che provvederà al riaccredito della somma;

- che sono state inviate due pec agli intermediari resistenti, che hanno rigettato la richiesta della ricorrente;
- che, sulla base della giurisprudenza dell'ABF e di quella di legittimità, gli istituti bancari hanno l'obbligo di controllare la corrispondenza tra l'IBAN e il beneficiario del bonifico;
- che il mancato assolvimento di tale obbligo, le ha causato un grave danno patrimoniale e non patrimoniale.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario A ha rappresentato:
in fatto,

- che la ricorrente è titolare del conto corrente n. *330, abilitato al servizio di Internet banking;
 - che, in data 24/03/2025, la cliente disponeva un bonifico dell'importo di € 96.990,00, regolarmente addebitato sul suddetto conto corrente, sulla base dell'IBAN ricevuto via e-mail dal presunto beneficiario del pagamento;
 - di aver ricevuto una segnalazione circa la possibile natura fraudolenta dell'operazione e di aver informato la cliente, invitandola a depositare una denuncia;
 - di essersi dunque attivato per ottenere la restituzione dell'importo da parte della banca beneficiaria;
 - che la cliente presentava denuncia ed istanza di sequestro ed otteneva la restituzione dell'importo che il 09/10/2025 veniva accreditato sul conto corrente;
 - che, con reclamo del 26/08/2025, la ricorrente contestava alla banca di non aver adempiuto all'obbligo di verifica della corrispondenza tra l'IBAN e l'intestatario del conto corrente e richiedeva il risarcimento di generici danni patrimoniali e non patrimoniali;
- in diritto,
- che il ricorso è inammissibile poiché non è stato preceduto da idoneo reclamo di analogo contenuto e, inoltre, è generico e non corredato di documentazione idonea a dimostrare la richiesta avanzata;
 - che l'operazione di bonifico è stata disposta dalla ricorrente ed eseguita dalla banca in conformità alle istruzioni ricevute e la somma è stata integralmente recuperata;
 - che, secondo la normativa in vigore al momento dell'esecuzione dell'operazione, la banca del disponente non era tenuta a verificare la corrispondenza tra l'IBAN indicato e il nominativo del beneficiario della disposizione, dato che l'obbligo di procedere con tale verifica è entrato in vigore soltanto dal 09/10/2025;
 - che, in casi simili, l'ABF ha chiarito che nell'esecuzione di un bonifico bancario, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono autorizzati a realizzare l'operazione in conformità esclusivamente all'identificativo unico;
 - che è inconferente il precedente della Cassazione richiamato nel ricorso, che riguarda altre fattispecie;
 - che la ricorrente non prova gli asseriti danni patiti nonostante risulti sia pacifico l'onere in capo alla stessa di provare il danno lamentato ed il nesso di causalità tra il danno denunciato e la condotta dell'intermediario;
 - che la ricorrente non ha chiarito la quantificazione operata, la cui determinazione non può essere lasciata all'ABF, che non svolge attività consulenziale né dispone di strumenti che possano consentirgli di effettuare alcuna quantificazione;

- di essere totalmente estraneo a quanto si è verificato, avendo eseguito l'operazione in conformità all'identificativo unico indicato all'atto della richiesta ed alla normativa in quel momento in vigore;
 - che non poteva conoscere il nominativo del beneficiario dell'operazione, trattandosi di conto corrente radicato presso altro istituto bancario.
- L'intermediario B, nelle controdeduzioni, ha rappresentato:
- che la richiesta di risarcimento danni sorge a seguito del disconoscimento di un bonifico di € 96.990,00 eseguito da altro istituto il 24/03/2025 a favore di IBAN radicato presso la resistente, per il pagamento di una fattura in favore della Società P*, ma riportante un IBAN diverso, corrispondente ad altro nominativo;
 - che, invero, tale bonifico è stato accreditato il 25/03/2025 sul conto corrente n. *176, intestato a G.S., in conformità all'IBAN indicato nella disposizione di bonifico;
 - che, in base alla decisione n. 162/2017 del Collegio di Coordinamento e alla giurisprudenza della Cassazione, è escluso alcun obbligo per il prestatore di servizi di pagamento di destinazione del bonifico di verificare la corrispondenza fra il nominativo del beneficiario ed il titolare del conto di accredito identificato tramite l'IBAN;
 - che, proprio grazie alle autonome verifiche operate dalla banca, è stato possibile, in attesa del sequestro, ottenere il pieno recupero degli importi che altrimenti sarebbero stati utilizzati dalla titolare del conto;
 - che, infatti, a fronte del bonifico del 24/03/2025, l'importo è stato accreditato sull'IBAN indicato dalla cliente in data 25/03/2025, mentre la richiesta di storno è pervenuta solo l'01/04/2025;
 - che, per quanto riguarda la richiesta risarcitoria, non risulta agli atti documentazione probatoria a supporto;
 - che, in conformità con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, grava sulla parte ricorrente l'onere di dimostrare, oltre al nesso causale, sia l'*an* che il *quantum* della pretesa risarcitoria;
 - che non sussistono i presupposti per imputare alla banca il minimo comportamento illecito, poiché ha operato nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente;
 - che non è possibile invocare una liquidazione in via equitativa, ex art. 1226 c.c., la quale può operare unicamente laddove sia stata dimostrata l'esistenza del danno risarcibile.

Ciò esposto:

La parte ricorrente chiede all'ABF la condanna, in solido, degli intermediari al pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

L'intermediario A chiede, preliminarmente, di accogliere l'eccezione preliminare sollevata e dichiarare il ricorso inammissibile. Nel merito, chiede il rigetto del ricorso, in quanto immotivato e infondato.

L'intermediario B chiede di rigettare il ricorso, in quanto infondato.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione dell'Arbitro Bancario Finanziario, ha ad oggetto la condotta tenuta dagli intermediari convenuti, rispettivamente nella qualità di prestatore di

servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario, in relazione all'esecuzione di un bonifico dell'importo di € 96.990,00 disposto dalla parte ricorrente in data 24 marzo 2025. In particolare, la ricorrente riferisce di aver effettuato l'operazione a seguito di una truffa subita, senza tuttavia disconoscere di aver personalmente impartito l'ordine di pagamento. Rappresenta, altresì, che, con provvedimento del 2 luglio 2025, il Tribunale competente ha disposto la convalida del sequestro urgente della somma accreditata sul conto corrente del beneficiario e che, successivamente, in data 8 agosto 2025, la Procura della Repubblica ha disposto il dissequestro della medesima somma, affidandola a Equitalia Giustizia S.p.A. ai fini del successivo riaccredito.

Ciò posto, la ricorrente imputa agli intermediari resistenti una condotta negligente, lamentando, in particolare, l'omesso controllo circa la corrispondenza tra il codice IBAN indicato nell'ordine di bonifico e il nominativo del beneficiario. In ragione di tali doglianze, chiede la condanna degli intermediari, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti, quantificati in complessivi € 5.000,00.

L'intermediario A ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, poiché non preceduto da idoneo reclamo di analogo contenuto; ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità del ricorso per genericità della domanda.

Quanto alle eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario A, il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame delle stesse in quanto il ricorso risulta comunque suscettibile di definizione nel merito sulla base della cosiddetta "ragione più liquida".

In applicazione di tale principio, ormai consolidato nella prassi decisionale, il Collegio privilegia la soluzione della controversia sulla base della questione che appare di più agevole e immediata risoluzione, idonea a definire il giudizio senza necessità di affrontare ulteriori profili, anche preliminari.

Nel merito, infatti, si prende atto che parte ricorrente non ha circostanziato la dinamica della frode subita (né nel ricorso, né nel precedente reclamo), tuttavia è assodato e pacifico che il bonifico in controversia è stato posto in essere dalla ricorrente stessa, pur se indicando coordinate bancarie inesatte per effetto di una e-mail truffaldina.

La doglianza della ricorrente, relativa alla asserita negligenza degli intermediari per omesso controllo della corrispondenza tra IBAN e nominativo del beneficiario, non merita accoglimento.

Al riguardo, occorre richiamare l'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 11/2010, secondo cui "il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utente, anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico". Ne consegue che l'IBAN, quale identificativo unico, assume rilievo determinante ai fini della corretta esecuzione dell'operazione, mentre eventuali ulteriori indicazioni – quali il nominativo del beneficiario – non incidono sull'obbligo esecutivo gravante sul prestatore.

Tale limitazione di responsabilità, trova applicazione non soltanto nei riguardi del PSP del pagatore, ma anche rispetto al PSP dell'*accipiens* della somma, il quale non è pertanto tenuto a verificare la corrispondenza fra il nominativo del beneficiario e il titolare del conto di accredito identificato tramite l'IBAN (sul punto si veda la decisione del Collegio di coordinamento 162/2017 e 6886/2022).

Deve, inoltre, considerarsi che solo con il Regolamento (UE) 2024/886 è stato introdotto, a decorrere dal 9 ottobre 2025, uno specifico obbligo in capo ai prestatori di servizi di pagamento di predisporre un servizio di verifica della congruenza tra IBAN e nominativo del beneficiario. Alla data di esecuzione dell'operazione oggetto di controversia (24 marzo 2025), tale obbligo non era ancora efficace, né erano decorsi i termini per l'adeguamento da parte degli intermediari.

Alla luce di quanto precede, non può essere ravvisata alcuna condotta negligente in capo agli intermediari resistenti, i quali hanno dato esecuzione all'ordine di pagamento in conformità all'identificativo unico fornito dalla ricorrente, nel rispetto della normativa vigente *ratione temporis*. Ne deriva, pertanto, l'infondatezza della censura sollevata sul punto.

In conseguenza di quanto sopra, non è ravvisabile alcun danno ingiusto imputabile alla condotta degli intermediari resistenti e, pertanto, difetta il presupposto stesso per il riconoscimento di un obbligo risarcitorio.

In ogni caso, la ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza dei danni lamentati. Ne deriva, anche sotto tale autonomo profilo, l'infondatezza della domanda risarcitoria.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE